

DIRITTO ALL'OBLIO

Informazione e privacy, la Cedu abdica alla proporzionalità

«Nel caso di specie la Corte ritiene importante sottolineare che la versione originale, non anonimizzata, dell'articolo oggetto del giudizio rimane comunque disponibile nella versione cartacea del giornale e può essere consultata da qualsiasi persona interessata, tra l'altro assolvendo anche al suo intrinseco ruolo di archivio».

Questo è forse il passaggio (considerando 252, a pagina 88 di una sentenza di 108 pagine) più importante (e per certi versi più inquietante) della decisione con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, il 4 luglio scorso (ricorso n. 57292/16, Hurbain contro Belgio) ha confermato quanto deciso dalla Terza sezione della stessa Corte il 22 giugno 2021. Cioè che la assoluta anonimizzazione di un articolo, reperibile nell'archivio digitale di un giornale, che ha al centro una persona non di pubblico rilievo e che non esercita funzioni pubbliche non è incompatibile con il diritto alla libertà di espressione e, in particolare, con la libertà di stampa.

In altre parole, quello che la Corte di Strasburgo ci sta dicendo è che, nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica in cui le digital agorà (più o meno libere) sono a tutti gli effetti i nuovi *Hyde Park Corners* del mondo dei bit e l'informazione (e spesso anche la disinformazione) corre prevalentemente lungo i cavi sottomarini che sono la sovrastruttura (assolutamente fisica) delle nuove piazze digitali prima citate, la restrizione alla libertà di espressione e alla libertà di stampa sarebbero giustificate dal fatto che, a fronte di una completa anonimizzazione di un articolo online, quest'ultimo rimarrebbe comunque accessibile nella sua versione cartacea.

L'occasione per la Grande Camera era ghiotta. Aveva la possibilità, puntando sulla non proporzionalità della misura (anonimizzazione totale dell'articolo) decisa dai giudici belgi per tutelare il diritto all'oblio del ricorrente, di far rientrare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo all'interno dei suoi binari (dopo il deragliamento della sentenza prima richiamata del 2021) con un bilanciamento tra i diritti in gioco. Sottolineando l'esigenza di guardare all'intera costellazione dei valori da tutelare e, nel caso specifico, da una parte al giusto temperamento tra diritto ad essere informati e dall'altra al diritto ad essere dimenticati.

Occasione ghiotta, che però viene sprecata dalla Corte. La quale non solo non coglie la possibilità di correggere il tiro della propria

giurisprudenza, ma consolida il deragliamento prima evocato in qualche modo promuovendolo a giurisprudenza consolidata.

La situazione è aggravata dal fatto che questa sentenza si discosta dalla soluzione, assai ragionevole e proporzionale che la Corte aveva trovato nella sentenza Biancardi di fine 2021. In questo caso era stata la deindicizzazione, e non l'anonimizzazione, lo strumento identificato quale più adeguato per le operazioni di bilanciamento prima richiamate, in quanto consente il mantenimento online dell'intera notizia, che però diviene, anche progressivamente nel tempo, più difficile da rinvenire per l'utente di rete, non comparando (o comparando più difficilmente) tra i risultati forniti dal motore di ricerca utilizzato.

Si tratta di uno snodo assai importante, che merita una ulteriore puntualizzazione su due ordine di rilievi.

Il primo. Come ci insegna (nel bene ma anche nel male) la giurisprudenza della Corte di giustizia, il bilanciamento tra libertà di informazione e diritto all'oblio, per definizione, non può condurre ad un sacrificio non proporzionato di una delle due libertà fondamentali prima richiamate. Il principio di proporzionalità, patrimonio prezioso del costituzionalismo europeo, deve essere sempre la bussola di orientamento nelle operazioni di bilanciamento. Non sembra che ciò sia avvenuto in questo caso, in cui la libertà di essere informati subisce un *vulnus* che non è proporzionato e che probabilmente è irreversibile.

— **Giusella Finocchiaro**

— **Oreste Pollicino**

— *Segue a pagina 34*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IL PRINCIPIO
I giudici
di Strasburgo
accettano
l'anonimizza-
zione online
e la
completezza
su carta**

